



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 5 dicembre 2011
(OR. en)**

18102/11

**Fascicolo interistituzionale:
2011/0426 (NLE)**

**WTO 463
SERVICES 143
DEVGEN 331**

PROPOSTA

Mittente:	Commissione europea
Data:	2 dicembre 2011
n. doc. Comm.:	COM(2011) 871 definitivo
Oggetto:	Proposta di decisione del Consiglio che stabilisce la posizione che l'Unione europea deve adottare nell'ambito della Conferenza ministeriale dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) per quanto riguarda una richiesta di deroga al fine di concedere un trattamento preferenziale ai servizi e ai fornitori di servizi dei paesi meno sviluppati

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera di Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, a Uwe CORSEPIUS, Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea.

All.: COM(2011) 871 definitivo



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 2.12.2011
COM(2011) 871 definitivo

2011/0426 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che stabilisce la posizione che l'Unione europea deve adottare nell'ambito della Conferenza ministeriale dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) per quanto riguarda una richiesta di deroga al fine di concedere un trattamento preferenziale ai servizi e ai fornitori di servizi dei paesi meno sviluppati

RELAZIONE

1. OBIETTIVO DELLA PROPOSTA

L'obiettivo della presente proposta è di consentire all'Unione europea di aderire a un consenso nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) sull'adozione di una deroga¹ da parte della Conferenza ministeriale dell'OMC. La proposta prevede che il Consiglio autorizzi la Commissione ad adottare, a nome dell'Unione europea, una proposta nell'ambito dell'OMC mediante la quale essa aderisce a un consenso relativo a una domanda di concessione di un trattamento preferenziale ai servizi e ai fornitori di servizi dei paesi meno sviluppati presentata a norma dell'articolo IX dell'accordo dell'OMC.

2. BASE GIURIDICA DELLA PROPOSTA

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) stabilisce che, quando una decisione che ha effetti giuridici deve essere adottata da un organo istituito da un accordo internazionale, il Consiglio, su proposta della Commissione o dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, adotta una decisione che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione. La concessione di una deroga rientra nell'ambito di applicazione di questa disposizione, poiché la decisione è adottata da un organo creato da un accordo internazionale (la Conferenza ministeriale dell'OMC) che ha un impatto sui diritti e sugli obblighi dell'UE.

L'esenzione di cui si tratta verte su obblighi derivanti dall'accordo generale sul commercio dei servizi e riguarda tutti i settori dei servizi, compresi i servizi di trasporto. Di conseguenza, la proposta di decisione rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 91, dell'articolo 100 e dell'articolo 207, paragrafo 4, primo capoverso, del TFUE.

3. PORTATA DELLA PROPOSTA

La Commissione sarà autorizzata ad adottare una posizione, a nome dell'Unione europea, al fine di appoggiare una domanda di deroga all'articolo II:1 dell'accordo generale sul commercio dei servizi (GATS) volta a concedere un trattamento preferenziale ai servizi e ai fornitori di servizi dei paesi meno sviluppati senza concedere lo stesso trattamento ai servizi e ai fornitori di servizi analoghi di tutti gli altri membri dell'OMC.

Conformemente all'articolo 218, paragrafo 10, del TFUE, il Parlamento europeo sarà immediatamente e completamente informato.

¹ Le deroghe sono autorizzazioni concesse dal consiglio generale/dalla conferenza ministeriale dell'OMC che consentono un'esenzione temporanea da taluni obblighi dell'OMC normalmente applicabili.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che stabilisce la posizione che l'Unione europea deve adottare nell'ambito della Conferenza ministeriale dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) per quanto riguarda una richiesta di deroga al fine di concedere un trattamento preferenziale ai servizi e ai fornitori di servizi dei paesi meno sviluppati

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, l'articolo 100 e l'articolo 207, paragrafo 4, primo capoverso, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerato quando segue:

- (1) l'articolo IX dell'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio ("accordo sull'OMC") stabilisce le procedure per la concessione di deroghe concernenti gli accordi commerciali multilaterali di cui agli allegati 1A o 1B o 1C dell'accordo sull'OMC e i loro allegati.
- (2) una domanda di deroga è stata presentata al fine di consentire ai membri dell'OMC di concedere un trattamento preferenziale ai servizi e ai fornitori di servizi dei paesi meno sviluppati senza concedere lo stesso trattamento ai servizi e ai fornitori di servizi analoghi di tutti gli altri membri dell'OMC (citare in nota il relativo documento dell'OMC), derogando eccezionalmente all'obbligo derivante dall'articolo II:1 dell'accordo generale su commercio dei servizi,
- (3) è nell'interesse dell'Unione europea appoggiare questa domanda di deroga e in tal modo concludere una parte dei negoziati sui servizi del programma di Doha per lo sviluppo che rappresentano un interesse specifico per i paesi meno sviluppati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'ambito della Conferenza ministeriale dell'Organizzazione mondiale del commercio, la posizione dell'Unione europea consiste nel sostenere la domanda di deroga, presentata in virtù dell'articolo IX:3 dell'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, volta a consentire ai membri dell'OMC di concedere un trattamento preferenziale ai servizi e ai fornitori di servizi dei paesi meno sviluppati.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.

Fatto a

*Per il Consiglio
Il Presidente*